



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazioni C.C. n.32 del 20/05/1994 e n.55 del 18/07/1994
Modificato con deliberazione C.C. n.34 del 09/06/1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 26/01/1996
Modificato con deliberazione C.C. n.49 del 28/09/2012

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme contenute nei Decreti Legislativi n.507 del 15.11.1993 e n.566 del 28.12.1993.

ART. 2
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Nave.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si rende applicabile anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune nei termini previsti dal comma 4 dell'art.38 e dal comma 1 dell'art.43.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia, del Comune, sempreché non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art.38, nonché le occupazioni di aree appartenenti al demanio statale, sempreché non rientrino nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art.38 (strade statali).

ART. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1 La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2 Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa e' dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione a decorrere dalla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 4
MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO, LA REVOCA DELLE CONCESSIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli interessati, prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art.2, devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni comunali.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi complete della documentazione comprovante lo stato di fatto e di diritto che consentono la realizzazione dell'opera.
3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni e delle autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Sindaco, e per esso agli Assessori da lui delegati.
4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa occupazione contemplato dal successivo articolo 5.
5. Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento riguardo alle modalità e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti.

ART. 5
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

- 1 La revoca delle concessioni o autorizzazioni di cui al precedente art.4 da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

ART. 6
"OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE"
CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.1, sono classificate in 3 categorie.

L'elenco di classificazione e' deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, ed e' pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille (1000) metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono 6 calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. La tassa e' determinata in base alle tariffe la cui misura viene definita secondo le indicazioni del comma 6 dell'art. 42 del D.Lgs.507/93, fatte salve le modifiche introdotte dal comma 61, punto 2, dell'art.3, Legge 28.12.1995 n.549 e dal comma 1, punto b/3, dell'art.1 D.L. 666/93.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento ed ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modifiche, il Comune di NAVE appartiene alla classe quinta.

ART. 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1 Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune, con le modalita' e nei termini previsti negli artt.38 e seguenti del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale e' ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa e' dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art.2, la tariffa e' pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

La riduzione prevista dal presente comma non e' cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

3. Per i passi carrabili la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale e' ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata.

5 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro quadrato lineare "convenzionale".

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, ovvero dal privato dietro prescrizione o autorizzazione dell'Ente, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con criteri previsti dal precedente comma 5, non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.

7. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenuto conto delle esigenze di viabilità, puo', previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non puo' comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 3. La superficie tassabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso, per la profondità virtuale di metri uno.

8. La tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario o dal detentore dell'immobile o da altri soggetti legati agli stessi da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

9. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

10. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata

a spese del richiedente.

11. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

12. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 8 bis DETASSAZIONE PASSI CARRAI

1. A decorrere dall'1.01.1996 è prevista la detassazione dei Passi Carrai ai sensi del comma 63, punto a), art.3, Legge 28.12.95, n.549.

ART. 9 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa invio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa e' ridotta del 30%.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune ai sensi dell'art.6, comma 6, del presente Regolamento. Il tempo di effettiva occupazione, indipendentemente dal periodo complessivo risultante dall'atto di autorizzazione, va determinata nell'arco di un giorno essendo la misura di tariffa rapportata a tale durata massima ed è espresso in fasce orarie. Sono previste due fasce orarie: la prima per le ore di occupazione comprese nell'arco temporale che va dalle ore 7,00 del mattino alle ore 14,00 del pomeriggio, per essa la tariffa è determinata in ragione dell'80% della tariffa giornaliera; la seconda per le ore di occupazione che vanno dalle 14,00 del pomeriggio alle 7,00 del mattino seguente, per essa la tariffa è determinata in ragione del 20% della tariffa giornaliera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' pari alla tariffa ordinaria.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art.10.

6. Le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, la tassa si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

6 bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art.11, di durata non inferiore a un mese il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione e' cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, in quanto applicabili.

9. All'interno del mercato settimanale del martedì, in P.zza Martiri della Libertà è consentito il posizionamento di una postazione di modesta entità (tra il posteggio n.13 e n.14), su Via Caduti di Nassyria, con l'utilizzo di un tavolino di ampiezza massima di 2 mq x 2 mq.

Medesima postazione è consentita anche all'interno del mercato settimanale del venerdì in P.zza Nikolajewka. In entrambi i mercati non possono essere posizionati gazebo.

Possono fare richiesta di occupare temporaneamente il suolo pubblico comunale esclusivamente i partiti politici, gli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, gli enti pubblici e le associazioni di volontariato senza scopo di lucro. Il numero massimo di occupazioni che possono essere concesse mensilmente all'interno dei mercati ad un medesimo richiedente è pari ad una e comunque non verranno concesse più di 8 occupazioni nell'anno.

10. Sono inoltre state individuate le seguenti aree comunali per la predisposizione di postazioni per l'occupazione temporanea di suolo per manifestazioni politiche, sociali, religiose o di volontariato:

- Piazza della Memoria (Cortine di Nave) (max una postazione);
- Parcheggio scuole elementari di Cortine (max una postazione);
- Piazza Mons. Zani (antistante chiesa parrocchiale di Muratello) (max due postazioni);
- Piazza Maria Ausiliatrice (max due postazioni);
- Piazza Marconi fronte scuole (max una postazione);

- Piazza Marconi fronte biblioteca (max una postazione);
- Piazza della Pace (max una postazione);
- Parcheggio Poste (max due postazioni);
- Via Brescia angolo via Edison fronte Drink Shop (max una postazione);
- Via Barcella parcheggio ingresso Family Market.

11. In occasione di Feste di contrada ed eventuali altre iniziative organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale i venditori ambulanti possono richiedere il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico nel rispetto degli spazi disponibili.

12. Ad ogni richiedente potranno essere concesse non più di due postazioni giornaliere purché non contemporanee ad esclusione del periodo elettorale in cui viene garantita comunque la libertà e la precedenza di utilizzo del suolo alle liste elettorali. La domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico va presentata almeno 8 giorni prima della data di inizio e deve essere corredata di tutti i seguenti elementi:

- a. i dati del richiedente;
- b. l'individuazione specifica dell'area da occupare precisandone l'entità in mq;
- c. il tipo di attività che si intende svolgere;
- d. la durata e la frequenza dell'occupazione;
- e. la firma da parte del richiedente.

In caso di più richiedenti per la stessa giornata e per lo stesso spazio si considera la data di protocollazione.

ART. 10 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO, DISCIPLINA

1 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.11.

2 - Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 11 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'art. precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza

delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel successivo comma 2.

2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata dal Comune nel rispetto dei limiti indicati nell'art.47 comma 2, dei Decreti Legislativi 15.11.1993 n.507 e 28.12.1993 n.566.

2 bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

3 - Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di 5 chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune nel rispetto dei limiti indicati nell'art.47 comma 3, dei Decreti Legislativi 507/93 e 566/93 con le maggiorazioni di detta tariffa previste per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri.

4. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 9, e' applicata dal Comune in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune nel rispetto dei limiti di cui all'art.47, comma 4 dei Decreti Legislativi 507/93 e 566/93, con riferimento alle fattispecie di seguito indicale.

- Occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a 1 chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- la tassa prevista al comma precedente e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - b) occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - c) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base alle tariffe fissate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

2. La tassa e' graduata in relazione all'importanza della localita' dove sono situati gli impianti. A tale fine il territorio comunale e' suddiviso nelle sottoelencate categorie:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) sobborghi e zone periferiche;
- d) frazioni.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei anche se di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui agli articoli precedenti e seguenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

8. La tassa e' graduata in relazione all'importanza della localita' dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale e' suddiviso nelle sottoelencate categorie:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche,

ART. 13 ESENZIONI

1 - Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 22.12.1986 n.917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 14 **DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condomino, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dell'amministratore sia dovuta ai sensi dell'art.1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità di un cespite tassabile, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa riferita all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune regolare denuncia di subentro.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli

anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificchino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'articolo 10 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di NAVE, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore. I contribuenti, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune di NAVE le cui caratteristiche devono essere conformi a quelle approvate con apposito decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, che deve essere eseguito in via anticipata.

ART. 15

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art.14 comma 14, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenze, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in una soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 16 SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.14 del presente regolamento le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, devono presentare denuncia di cui all'art.14 ed effettuare il versamento entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato dall'art.56, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507.

Sono esonerati dalla presentazione della denuncia di cui sopra i contribuenti già iscritti a ruolo per tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, soltanto nell'ipotesi che, a seguito dell'adozione del presente regolamento, non risultino modificati i criteri di determinazione dei cespiti tassabili. Nel medesimo 31 termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe ai cespiti tassabili, determinati secondo i nuovi criteri stabiliti dal presente Regolamento.

2. Per le occupazioni di cui all'art. 10, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annuali tal precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente regolamento sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

4. Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 9 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

ART. 19
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti in materia.